CAMERA DEI DEPUTATI N. 4515

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (MARONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, recante interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione professionale

Presentato il 25 novembre 2003

Onorevoli Deputati! — Il comma 1 dell'articolo 1 consente di prorogare fino al 31 dicembre 2004 i trattamenti di sostegno al reddito già concessi nel 2003 o di concedere nuovi trattamenti in deroga alla normativa vigente in materia.

La gravità di alcune situazioni aziendali, di aree territoriali o di settori produttivi – situazioni che hanno già comportato la sospensione dei lavoratori dall'attività senza copertura di ammortizzatori sociali – rende infatti indifferibile un intervento legislativo immediatamente produttivo di effetti. La necessità di proroghe senza soluzione di continuità è motivata

anche dall'esigenza di evitare l'interruzione di processi di risanamento aziendale o di reindustrializzazione.

L'ammontare massimo complessivo (310 milioni di euro) viene ripartito in 75 milioni di euro sulla competenza 2003 ed in 235 milioni di euro sulla competenza 2004.

Al fine di razionalizzare la spesa e di incentivare la formazione professionale e il reimpiego dei lavoratori, ove possibile, evitando un utilizzo distorto della disposizione, con il comma 2 è stato introdotto un regime sanzionatorio per i lavoratori, destinatari di ammortizzatori sociali o di sussidi collegati allo stato di disoccupa-

zione, lavoratori socialmente utili, che rifiutino formazione professionale, occasioni di lavoro, lavori di pubblica utilità. In particolare si sottolinea che è indispensabile il riferimento al: « trattamento di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego », per non vanificare la norma sulla mobilità lunga e tutti gli accordi di mobilità ordinaria finalizzata al pensionamento (FIAT, Telecom, eccetera).

Il comma 3 dell'articolo 1 consente di risolvere alcune difficoltà riscontratesi per l'accesso alla mobilità da parte dei lavoratori del petrolchimico di Gela. La copertura finanziaria della norma è gia prevista nell'articolo 4, comma 1, del decretolegge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172. Il bacino dei beneficiari della norma non è infatti mutato rispetto alle originarie previsioni.

L'articolo 2 è rivolto alla riqualificazione strutturale del sistema formativo, con interventi che riguarderanno la creazione di nuovi modelli didattici, metodologici e organizzativi, il potenziamento dei percorsi di formazione per i docenti, la promozione delle misure di orientamento.

Il rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, in materia di formazione professionale, è già stato previsto dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'articolo 52, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 47 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il reiterarsi dei finanziamenti in materia dimostra come il potenziamento della formazione professionale sia un elemento indispensabile per ogni intervento relativo agli ammortizzatori sociali e alla razionalizzazione dell'utilizzo degli ammortizzatori medesimi.

RELAZIONE TECNICA

(Aarticolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Articolo 1.

Comma 1. – La norma prevede, analogamente agli anni precedenti (da ultimo articolo 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002), che possono essere disposte proroghe, non oltre il 31 dicembre 2004, di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni dei predetti trattamenti che devono essere definiti in specifici accordi intervenuti in sede governativa entro il 30 giugno 2004.

Gli oneri relativi agli interventi previsti sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, nel limite della complessiva spesa di 310 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2003 e 235 milioni di euro per l'anno 2004.

Ai fini della copertura, i 75 milioni di euro relativi all'esercizio finanziario 2003 derivano dalla minore spesa a seguito dell'applicazione dell'articolo 41, comma 1, primo periodo, della legge n. 289 del 2002. Infatti, a fronte di una previsione di spesa pari a 296.433.539 euro, i decreti di concessione dei trattamenti risultano pari a 216.433.539 euro, con conseguente disponibilità di 80 milioni di euro. A valere su dette risorse disponibili trova copertura l'intervento per 75 milioni di euro relativo all'anno 2003.

Per l'anno 2004, a fronte degli oneri pari a 235 milioni di euro, il Fondo presenta le occorrenti disponibilità.

Comma 2. – La norma prevede ipotesi di decadenza dal diritto agli ammortizzatori sociali nel caso di rifiuto da parte dei lavoratori di essere avviati al lavoro, o di partecipare a corsi di riqualificazione o ad attività di pubblica utilità.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Comma 3. – La norma è diretta a risolvere alcune difficoltà riscontratesi per l'accesso alla mobilità da parte dei lavoratori del petrolchimico di Gela. Non risultando modificato l'originario numero dei beneficiari, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 2.

La norma prevede la destinazione di un importo aggiuntivo di 3 milioni di euro, a valere sull'esercizio finanziario 2003, per interventi in materia di formazione professionale, diretti alla riqualificazione strutturale del sistema formativo.

L'intervento previsto è effettuato anch'esso nell'ambito del Fondo per l'occupazione, che, come evidenziato con riferimento all'articolo 1, comma 1, presenta le necessarie disponibilità.

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172.

ART. 1. – (Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale). – 1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 e iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività.

(omissis).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, recante interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione professionale.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003. (*)

Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione di processi di risanamento o reindustrializzazione in corso, in situazioni di gravi crisi aziendali, ovvero di aree territoriali o settori produttivi, nonché di disincentivare il ricorso agli ammortizzatori sociali in quelle situazioni in cui può essere ottenuto il reimpiego dei lavoratori, utilizzando processi di riqualificazione professionale;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di attivare la riqualificazione strutturale del sistema della formazione professionale, anche al fine di favorire la realizzazione dei processi sopra descritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali e di interventi di sostegno al reddito).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, di cui 75 per l'anno 2003 e 235 per l'anno 2004, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,

^(*) Si veda anche il successivo ERRATA CORRIGE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2003.

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti è ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione.

- 2. Il lavoratore decade dal trattamento di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità. Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
- 3. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al primo periodo le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 »;
- b) al terzo periodo, le parole: « con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività » sono sostituite dalle seguenti: « con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di

lavoro tramite la procedura di mobilità, purché non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attività o che operano all'interno dello stesso stabilimento».

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di formazione professionale).

1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 3 milioni di euro, a valere sull'esercizio finanziario 2003, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di formazione professionale.

Articolo 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2003.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.





14PDI.0051960